



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento della gestione del centro socio-educativo-riabilitativo diurno denominato "C.T.L. San Lazzaro" .

Periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2018.

CIG n. 6750613E10 - Numero gara 6471425.

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciassette (2017) questo giorno tre (3) del mese di marzo, io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 :

1) dott. Giuseppe De Leo, nato a Fano (PU) il 20 gennaio 1955, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali, in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 43 del 30 luglio 2014 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) dott. Franco De Felice, nato a Ancona il 22 ottobre 1958, codice fiscale DFLFNC58R22A271N, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ASS. COOP. Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Ancona, Viale della Vittoria n. 4 - 60123 Ancona (AN), giusto quanto risulta dalla visura

telematica del Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. 1138 del 1 luglio 2016 del Dirigente Settore Servizi Sociali, corredata dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in data 12 luglio 2016, veniva approvato l'impegno di spesa per l'affidamento della gestione del Centro socio-educativo-riabilitativo diurno denominato "C.T.L. San Lazzaro", per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018, dell'importo complessivo di € 811.299,80, Iva inclusa, così suddiviso:

Periodo	Importo a base d'asta	di cui costi per la sicurezza	Iva 5%	Totale
1.1.2017– 31.12.2017	€ 386.333,24	€ 1.000,00	€ 19.316,66	€ 405.649,90
1.1.2018– 30.5.2018	€ 386.333,24	€ 1.000,00	€ 19.316,66	€ 405.649,90
Sommano	€ 772.666,48	€ 2.000,00	€ 38.633,32	€ 811.299,80

- la spesa per lo svolgimento del presente servizio è finanziata con le seguenti modalità (codice SIOPE 1332):

-€ 388.000,00 (Iva 5% inclusa) al capitolo 1104.304.01 (voce DL 118) 1203.13.320, impegno n. 2017/00133 del Bilancio 2017;

-€ 388.000,00 (Iva 5% inclusa) al capitolo 1104.304.01 (voce DL 118)

1203.13.320, impegno n. 2018/00013 del Bilancio 2018;

-€ 17.649,90 (Iva 5% inclusa) al capitolo 1104.328.01 (voce DL 118)

1202.13.320, impegno n. 2017/00134 del Bilancio 2017;

-€ 17.649,90 (Iva 5% inclusa) al capitolo 1104.328.01 (voce DL 118)

1202.13.320, impegno n. 2018/00014 del Bilancio 2018;

- Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Sabrina Bonanni – Direttore U.O. Disagio Adulti-Anziani– Settore Servizi Sociali ;

- il presente appalto di servizio, è così codificato: **CIG n. 6750613E10 - Numero gara 6471425;**

- a seguito di sedute di gara mediante procedura aperta effettuata in data 14 ottobre 2016, si perveniva alla proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della ASS.COOP. Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale ed operativa in viale della Vittoria n. 4 – 60123 Ancona, sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata, come risulta dal relativo verbale;

- che ai fini dell'efficacia del contratto sono state effettuate con esito positivo le seguenti verifiche sulla documentazione presentata dalla ditta:

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, è stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

- che è stata richiesta l'informazione antimafia non interdittiva ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in data 28 dicembre 2016 mediante consultazione del sistema informatizzato certificazione antimafia

(Si.Ce.Ant.), ex art. 90 del richiamato Decreto Legislativo;

-l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.lgs. 159/2011;

- con determinazione n. 52071 del 23 novembre 2016 del Dirigente Settore Servizi Sociali, si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, alla suddetta ASS.COOP. Società Cooperativa Sociale Onlus di Ancona;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 30 novembre 2016, sulla G.U.U.E. n. 2016/S 235-428541 del 6 dicembre 2016, sulla Guri n. 142 del 7 dicembre 2016 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici (codice flusso 240664);

- che essendo la Cooperativa Ass.Coop. l'unica concorrente, si può procedere alla stipula del presente contratto senza necessità di rispettare il periodo dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;

- ai fini tutti del presente contratto, il dott. Franco De Felice quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime

convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott. Giuseppe De Leo, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida alla **ASS. COOP. Società Cooperativa Sociale Onlus**, con sede in Ancona, Viale della Vittoria n. 4 – 60123 Ancona (AN), che in persona del suo costituito rappresentante accetta, la gestione del centro socio-educativo-riabilitativo diurno denominato “C.T.L. San Lazzaro” . Periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018, a tutte le condizioni stabilite nel bando di gara, nel relativo capitolato e nelle offerte tecnica ed economica proposte in sede di gara.

L'importo contrattuale del servizio ammonta ad € **753.399,82** (euro settecentocinquantatremilatrecentonovantanove virgola ottantadue centesimi), di cui € 2.000,00 per il costo relativo alla sicurezza indicato dalla stazione appaltante, non soggetto a ribasso, Iva esclusa.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviano al contenuto e tenore dei seguenti documenti:

- Determinazione di approvazione dell'impegno di spesa ed a contrattare n. 1138 del 1 luglio 2016 del Dirigente Settore Servizi Sociali;
- Verbali di gara;
- Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- Offerta economica dell'Aggiudicatario;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Determinazione n. 2071 del 23 novembre 2016 del Dirigente Settore Servizi Sociali, di aggiudicazione dell'appalto.

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione nella prima pagina degli stessi, che pur non essendo allegati fanno parte integrante del contratto.

Art. 3 – Durata dell'appalto

Il presente contratto decorre dall'1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti nel capitolato.

L’Affidatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del servizio per un periodo non superiore a 6 mesi alle stesse condizioni contrattuali in corso, al fine di consentire il perfezionamento delle operazioni di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

Art. 4 – Adeguamenti contrattuali

Il valore contrattuale verrà adeguato con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo eccedente la durata annuale del presente affidamento.

Art. 5 – Articolazione del servizio

Il C.T.L. funziona, nell’arco dell’anno solare, per 48 settimane, per 5 giorni la settimana (di norma dal lunedì al venerdì ed esclusi i festivi).

Le prestazioni di servizio sono assicurate per complessive 7 (sette) ore giornaliere dalle ore 8,30 alle ore 15,30, escluse le prestazioni di trasporto da e verso il Centro.

I periodi di chiusura - preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale e resi conoscibili mediante apposito calendario annuo – sono di norma nel mese di agosto - 2 settimane continuative - ed in occasione delle festività natalizie e pasquali, di norma coincidenti con quelle programmate dal calendario scolastico.

Eventuali chiusure straordinarie potranno essere disposte dall'Amministrazione comunale per sopravvenienti gravi, urgenti ed accertati motivi, segnalati dal Coordinatore del Centro, il quale provvederà a comunicare tempestivamente agli utenti ed alle loro famiglie, la sospensione del servizio. L'Amministrazione si riserva di ridefinire, qualora ne ricorrano le circostanze, eventuali orari di funzionamento della struttura, senza comunque superare il tetto massimo di spesa previsto.

La gestione quotidiana del C.T.L. è affidata ad un Coordinatore della struttura e regolamentata dalla Carta dei Servizi.

Art. 6 – Modalità di ammissione e dimissione degli ospiti

L'accesso al servizio è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

Le ammissioni alla struttura o le eventuali dimissioni devono avvenire sulla base delle norme che disciplinano la gestione ed il funzionamento del C.T.L.

L'accesso è subordinato, oltre che al parere dei servizi competenti, alla dichiarazione di formale impegno da parte della famiglia (e/o del soggetto ospitato), alla copertura della quota di retta posta a carico degli stessi.

Al fine di agevolare l'inserimento del nuovo ospite presso il C.T.L., il Coordinatore, in accordo il Responsabile dell'area competente, disporrà un periodo di osservazione dell'utente non inferiore a 10 gg.

Nella fase di inserimento definitivo del soggetto diversamente abile, l'Affidatario dovrà fornire, qualora richiesto, personale educativo per complessivi massimo 144 ore annue.

La permanenza nel C.T.L è connessa alla valutazione in itinere del progetto educativo individuale elaborato dal Coordinatore della Struttura e verificato dal referente comunale e dalla Commissione UMEA dell'Asur, ed è subordinata alla verifica della rispondenza ed adeguatezza della struttura alle condizioni effettive del soggetto.

In caso di sopraggiunta inadeguatezza della struttura alle condizioni effettive dell'ospite, così come rilevato da apposito verbale Umea e comunicato dal Coordinatore della struttura al servizio sociale comunale, previa opportuna informazione della famiglia, si procede alla dimissione del soggetto.

Art. 7 - Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale

L'importo contrattuale è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'Affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale.

L'Affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

L'Affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi ed a garantire la continuità delle prestazioni. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 50% del personale con riferimento al periodo di vigenza contrattuale.

In caso di sostituzione definitiva di un operatore l'Affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne.

Nel caso di ripetute ed accertate inadempienze ovvero si verifichi una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore, lesivi del buon andamento del servizio, l'affidatario dovrà garantire la sostituzione immediata dell'operatore, entro e non oltre i due giorni successivi, su motivata richiesta scritta del Dirigente di Settore.

L'Affidatario si obbliga a provvedere all'aggiornamento, alla formazione ed alla supervisione del proprio personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto ivi ricompresi gli eventuali sostituti, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione, di cui almeno n.20 ore annue di formazione ed aggiornamento sui temi principali inerenti le attività da svolgere nei confronti di soggetti disabili e n.20 ore annue di supervisione svolte da professionista esterno, d'intesa con il Responsabile competente del Settore Politiche Sociali del Comune.

Suddetto aggiornamento dovrà avvenire anche con riferimento agli obblighi di formazione imposti al datore di lavoro dal D.lgs. n. 81/2008.

L'Affidatario si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria e si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

Art. 8 – Obblighi a carico del Comune

Spetta ai Servizi Sociali del Comune:

- fornire una sede idonea ai sensi della L.R.20/2002 allo svolgimento del servizio comprensiva degli arredi indispensabili al funzionamento in

perfetto stato d'uso;

- fornire le attrezzature fisse e mobili necessari al funzionamento iniziale del servizio;
- fornire e consegnare pasti completi giornalieri in appositi contenitori pronti per la porzionatura e le merende;
- provvedere al pagamento delle utenze relative ad acqua, luce e gas, tassa rifiuti;
- verificare i requisiti professionali degli operatori assegnati al servizio;
- verificare e valutare l'attività complessiva del servizio;
- effettuare il controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni socio-assistenziali;
- effettuare il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari;
- effettuare periodiche verifiche con personale del servizio competente, sui progetti individualizzati degli ospiti, congiuntamente agli operatori assegnati dell'Affidatario ed agli operatori dell'UMEA dell'Asur di zona.

Art. 9 - Obblighi a carico dell'Affidatario

All'Affidatario compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale:

- gestire i servizi secondo criteri di efficienza ed efficacia assicurando tutte le prestazioni e servizi descritti nell'art.7 del Capitolato adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti;
- realizzare il progetto di gestione offerto in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, mettendo in atto eventuali correttivi ed adeguamenti operativi richiesti dal responsabile del servizio competente del Comune di Fano;

- modulare l'offerta delle attività in base alla tipologia dell'utenza con l'obiettivo di favorire l'inserimento di persone con disabilità a valenza prevalentemente sociale;
- mettere a disposizione tutto quanto necessari all'attivazione ed al funzionamento dei laboratori e delle attività proposti in sede di offerta ed in particolare le attrezzature, i macchinari, i materiali d'uso e consumo per la gestione quotidiana delle attività e per i momenti di animazione e di aggregazione. Tutte le attrezzature messe a disposizione dall'Affidatario, devono rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza ed essere conformi alle norme CEE;
- realizzare i piani assistenziali personalizzati;
- garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi ed il regolare ripristino del servizio dopo i periodi di chiusura programmati;
- garantire l'adeguamento delle prestazioni previste assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli ospiti ammessi alla struttura;
- garantire il controllo della qualità delle prestazioni;
- rimborsare all'Economo Comunale le tariffazioni relative all'utenza telefonica e di linea ADSL;
- garantire due pulmini per le uscite, di cui uno attrezzato ed omologato per il trasporto di tre disabili in carrozzina ed ulteriori oneri per il servizio di trasporto degli utenti per la realizzazione di attività di laboratorio, territoriali o connessi al Progetto Personalizzato per l'autonomia;
- mezzi idonei a garantire il servizio di trasporto a/r casa – centro diurno come precisato all'art. 7 del Capitolato;

- fornire, in caso di finanziamento da parte della Regione Marche del progetto regionale sull'autismo, educatori con qualifica specifica in numero sufficiente a garantire l'esecuzione del progetto;
- fornire materiale a perdere, nonché materiale di pulizia, sanificazione ed igiene personale in quantità e qualità adeguate al perfetto funzionamento del centro compresa la refezione;
- verificare congiuntamente con il personale della U.O. competente e con gli operatori dell'UMEA dell'Asur di Zona, i progetti individualizzati degli ospiti, concordando eventuali integrazioni/modifiche degli stessi;
- concordare con il personale del Servizio competente la programmazione periodica delle attività;
- favorire la partecipazione delle Associazioni di volontariato alle attività volte a stimolare la vita di relazione degli utenti, il loro rapporto con il mondo esterno e l'animazione all'interno della struttura;
- accogliere i volontari in servizio civile con funzione di sostegno all'attività di assistenza in favore dei soggetti frequentanti il Centro, nel caso di attivazione di tale progettualità;
- garantire il mantenimento dei beni nelle quantità consegnate e la conservazione dell'immobile in buono stato d'uso secondo il principio del buon padre di famiglia;
- redigere il verbale di riconsegna dei beni e delle attrezzature al momento della conclusione del contratto;
- gestire le fasi relative alla quantificazione della retta mensile dovuta da parte degli ospiti, sulla base delle presenze effettive, attraverso l'emissione e la spedizione del bollettino postale, nonché attraverso la trasmissione al

Comune del report in formato calcolo mensile necessario a garantire l'emissione della fatturazione ai singoli utenti da parte di quest'ultimo.

Art. 10 – Esecuzione dei servizi

All'atto dell'avvio del servizio l'Affidatario accerterà le condizioni di quanto messo a disposizione, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'utilizzo da parte del proprio personale, compresa la conformità alle vigenti normative sulla sicurezza del lavoro .

Il Comune resta sollevato da qualsiasi spesa per manutenzioni ordinarie o riparazioni successive alla sottoscrizione del verbale di consegna.

Sono altresì a carico dell'Affidatario le spese relative alla manutenzione ordinaria degli impianti legati alla sicurezza della struttura, ivi ricomprese le sostituzioni di impianti antifumo ed estintori non più idonei.

L'Affidatario si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali e/o impianti, senza previa autorizzazione del Comune.

Le prestazioni di cui al presente servizio non sono frazionabili, pertanto i servizi e le forniture devono essere assunti e svolti nella loro interezza dall'Affidatario ed essere assicurati in modo da garantire il funzionamento ottimale della struttura nell'arco del periodo di suo funzionamento, per l'intera durata del contratto. Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere rese dall'Affidatario con organizzazione di impresa e quindi con mezzi, personale e prodotti propri assumendo a proprio carico l'intero rischio economico ed imprenditoriale derivante dalla gestione.

Art. 11 – Responsabilità

Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra

l'Affidatario e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'Affidatario ed il Comune di Fano.

L'Affidatario sarà responsabile di ogni danno che derivasse all'Amministrazione, agli utenti e/o a terzi nonché a cose dall'espletamento del presente servizio.

Qualora l'Affidatario non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati dalle lettere di notifica, l'Amministrazione Comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno dell'Affidatario.

Art. 12 – Riduzione ed estensione del servizio

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Amministrazione Comunale potrà disporre una variazione del valore contrattuale nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che all'aumentare del numero delle presenze, l'Affidatario sarà obbligato all'adeguamento del numero degli operatori nel rispetto del rapporto indicato dalla L.R. 21/2016.

Art. 13 – Interruzioni del servizio

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Affidatario, previa formale comunicazione al Servizio comunale competente, dovrà darne avviso agli ospiti ed alle loro famiglie con massima tempestività.

Art. 14 - Recesso in caso di soppressione del servizio

La durata dell'appalto è quella prevista dall'art. 3 del presente contratto.

E' tuttavia facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dal contratto per soppressione del servizio, dandone comunicazione all'Affidatario mediante lettera raccomandata e con preavviso di 90 giorni.

All'Affidatario sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del C.C. e a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL e mancata stipula delle polizze assicurative di cui al successivo art. 22; la volontà di recesso viene comunicata dal Dirigente di Settore all'affidatario previa motivata deliberazione della Giunta Comunale.
- c) concessione in sub appalto o cessione di contratto non contrattualmente previste.

Nei casi succitati, il Comune si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente

contratto anche in assenza delle informazioni antimafia.

Il Comune di Fano recederà dallo stesso in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, che perverranno successivamente alla stipula del presente contratto, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'affidatario spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

Art. 17 - Penalità

Qualora l'Affidatario non adempia - in parte - agli obblighi previsti nel presente contratto e nel Capitolato, ovvero vengano accertati inconvenienti per fatti imputabili allo stesso nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui trattasi, il Comune si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali nei seguenti importi massimi:

- a) carente svolgimento del servizio, ritardo nell'espletamento del servizio, omessa o scorretta esecuzione delle prestazioni periodiche: Euro 500,00 (cinquecento/00)/giornalieri;
- b) mancata sostituzione - entro il termine perentorio di cui all'art.9 del Capitolato - del personale non di gradimento dell'Amministrazione: Euro

150,00 (centocinquanta/00)/giornalieri.- per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di Euro 1000,00.- (mille/00);

c) mancata messa a disposizione dell'elenco del personale di cui all'articolo 8 del Capitolato: euro 100,00 (cento/00)/giornalieri;

d) altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento: da Euro 50,00 (cinquanta/00)/giornalieri a Euro 100,00 (cento/00)/giornalieri, in relazione alla gravità del fatto.

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune procederà previa contestazione scritta all'appaltatore ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 5 giorni, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, alla richiesta di versamento della penale secondo modalità successivamente comunicate.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 18 – Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Affidatario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto nel Capitolato speciale.

Art. 19 – Liquidazione del compenso

Il Comune liquiderà il corrispettivo pattuito, in rate posticipate mensili, in

quote pari a 1/12 del valore contrattuale, previa presentazione di fattura elettronica vistata per regolarità da parte del responsabile del Servizio competente, sulla base delle prestazioni effettivamente rese.

A tal fine, la fattura dovrà essere corredata dal prospetto riepilogativo delle ore effettivamente rese dagli operatori nonché dal foglio mensile dei tragitti effettuati con riferimento agli utenti trasportati.

Prima della liquidazione della fattura, la stazione appaltante provvederà alla verifica della regolarità contributiva, mediante acquisizione del Durc.

Il termine massimo di liquidazione è stabilito in 30 giorni dalla data di accettazione della fatturazione elettronica da parte del Comune.

Nulla è dovuto all’Affidatario per mancata prestazione per cause imputabili al medesimo.

Art. 20 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010. Le modalità di pagamento, devono avvenire utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del presente contratto e dovranno riportare l’indicazione del **CIG n. 6750613E10 - Numero gara 6471425.** -

L’inottemperanza all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l’appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 21 - Prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute

nei luoghi di lavoro

Il Comune promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e in tale contesto fornirà copia della documentazione in proprio possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oggetto del presente appalto, necessario alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da parte dell'Affidatario.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 si specifica che tutte le attività lavorative svolte dell'Affidatario dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dal piano di sicurezza, obbligatoriamente da produrre prima dell'avvio del servizio.

Il suddetto piano dovrà contenere, oltre a quanto dettagliatamente disposto dal D.lgs. 81/2008, anche le seguenti indicazioni:

-contenuti sintetici degli interventi informativi e formativi attuati nei confronti dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
-l'impegno a consultare preventivamente il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione del Comune in merito a:

- a) qualsiasi modifica nelle modalità operative descritte in piano di sicurezza che possano influire nell'organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale del Comune;
- b) eventuali modifiche dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza;
- c) situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei

lavori ed i relativi provvedimenti adottati;

d) incidenti ed infortuni verificatesi nello svolgimento dell'attività che, anche se di lieve entità, dovranno essere segnalati al Comune mediante la compilazione di un modulo appositamente predisposto, da consegnarsi al referente dell'Amministrazione Comunale secondo modalità e tempi che verranno concordati fra le parti in fase di avvio delle attività oggetto di appalto;

e) i provvedimenti previsti in merito ad eventuali interferenze, a seguito di evenienze impreviste ed imprevedibili che potrebbero determinare l'insorgenza di rischi per la sicurezza e/o salute dei lavoratori dell'affidatario, dei lavoratori del Comune e/o di chiunque presente;

f) sorveglianza sanitaria dei dipendenti e vaccinazioni obbligatorie.

L'Affidatario, nei casi di eventuale subappalto è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nei servizi da appaltare trasmettendo loro copia del documento di valutazione dei rischi interferenziali e delle misure da adottarsi per la riduzione e/o eliminazione dei predetti rischi, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario e con il predetto documento di valutazione redatto dal committente.

E' fatto obbligo altresì all'Affidatario, in qualità di datore di lavoro, di predisporre entro la data di avvio del servizio il Piano di Emergenza, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Art. 22 – Controversie e foro competente

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro, ai sensi degli artt.1341-1342 c.c..

Art. 23 – Coperture assicurative a carico dell'Affidatario

L'Affidatario è tenuto a predisporre coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale sia per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza per i seguenti massimali:

- Assicurazione R.C.T con massimale unico pari ad € 1.200.000,00 comprensiva di danni per attrezzatura e mobilia in consegna e custodia e danni a terzi da incendio.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate dall'Affidatario al Comune prima dell'inizio dell'appalto.

Art. 24 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte Convenzioni Consip.

Ai sensi e per effetto dell'art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, come convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n.135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto anche conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i

parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a. delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art.26,co.3 della Legge 23/12/1999 n.488.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 26 – Art. 18 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 27 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 28 - Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 29 - Cauzione definitiva

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 37.669,99 (euro trentasettemila seicentosessantanove virgola novantanove centesimi), mediante polizza fidejussoria n. 2518/96/146844586 della Compagnia UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Ancona –, emessa in data 9 dicembre 2016.

All'Affidatario è stata restituita la cauzione provvisoria di € 7.726,66 (euro settemilasettecentoventisei virgola sessantasei centesimi), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 30 - Trattamento dati personali

Il Committente, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa l'Affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto e quelli contenuti negli atti indicati al precedente articolo 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 31 - Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € 1.443,85 (euro millequattrocentoquarantatré virgola ottantacinque centesimi), di cui € 1.243,85 per diritti di segreteria ed € 200,00 per imposta di registro (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Il presente contratto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. del 4.12.1997, n. 460, in quanto la Cooperativa ASS.COOP. appartiene alla categoria degli enti non commerciali e ONLUS, come risulta dalla dichiarazione resa in sede di gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

Art. 32 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusta l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ASS. COOP. Società Cooperativa Sociale Onlus - n. 00733460422;
- Comune di Fano – n. 00127440410.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, composto di n. 24 pagine e n. 19 righe della pagina n. 25, che le parti hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, insieme con me, lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del Codice della Amministrazione Digitale.

dott. Giuseppe De Leo

dott. Franco De Felice

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Ricevuta del: 03/03/2017 ora: 13:45:44

Utc: 1488545139193177

Utc_string: 2017-03-03T13:45:39.193177+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 03/03/2017

Ora invio: 13:45:39

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 99407506

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: RNZNNT58E55F523P

Ufficio delle entrate competente:

TQH - Ufficio Territoriale di FANO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00127440410

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 39062/2017 (del codice fiscale: RNZNNT58E55F523P)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1276 del 03/03/2017

TQH Ufficio Territoriale di FANO - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro